

## **CONTRATTO DI LOCAZIONE**

Tra la Regione Autonoma della Sardegna (codice fiscale 80002870923) con sede in Cagliari al Viale Trento civico 69, rappresentata dal Dott. Giovanni Antonio Carta, nato a Bonnanaro (SS) il 9 novembre 1953, il quale interviene al presente atto non per proprio conto ma nella sua qualità di Direttore del Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Sassari dell'Assessorato regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, della Regione Autonoma della Sardegna, codice fiscale 80002870923, giusto decreto di nomina dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 9224/3 del 31 marzo 2016, domiciliato in ragione della carica in Sassari, via Roma n. 46, autorizzato, ai sensi della L.R. 13.11.1998, n. 31, alla sottoscrizione per conto dell'Amministrazione regionale e giusta determinazione a contrarre Prot. n. 49917 Rep. n. 2889 del 5 dicembre 2016;

LOCATORE

e

il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, n. di part. I.V.A.: \_\_\_\_\_;

CONDUTTORE

si conviene e si stipula quanto segue:

### **Art.1)**

La Regione Autonoma della Sardegna, come sopra rappresentata, concede in locazione alla Società/ditta individuale \_\_\_\_\_, che accetta, un immobile ad uso deposito/magazzino del patrimonio disponibile ubicato in Sassari, località \_\_\_\_\_

Villassunta posto al piano terra, distinto nel catasto fabbricati al Fg. 105, mappale 181, categoria C/2, classe 1, della superficie catastale di mq. 497, rendita catastale € 922,60.

L'unità immobiliare viene locata alla Società/ditta \_\_\_\_\_ perché venga destinata dopo le opportune modifiche amministrative e strutturali ad uso magazzino/deposito.

#### **Art.2)**

Il locale necessita di interventi di ristrutturazione per renderlo idoneo all'uso di magazzino/deposito; gli interventi, compresi il rifacimento degli impianti idrici ed elettrici a norma, nonché la rimozione dell'amianto dalla copertura dell'edificio e il suo ripristino, sono a totale carico del conduttore che espressamente li assume e si impegna a realizzarli entro **12 (dodici)** mesi dalla stipula del presente contratto.

#### **Art.3)**

La locazione è pattuita per anni 9 (nove), e più precisamente dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, eventualmente rinnovabili per uguale periodo con atto espresso, dietro richiesta scritta del conduttore da presentarsi almeno 8 (otto) mesi prima della scadenza.

Il rinnovo potrà essere concesso previa verifica da parte del locatore del comportamento tenuto dal conduttore, quanto ad esatto adempimento degli obblighi contrattuali ed effettuazione delle opere di manutenzione previste, dell'inesistenza di domande di altri soggetti pubblici o privati interessati alla locazione nonché della possibilità concreta di una più proficua valorizzazione dell'immobile.

#### **Art.4)**

Le parti hanno il diritto di recedere dal presente contratto, senza obbligo di corrispondere compenso alcuno o indennità di sorta, dandone comunicazione,

mediante lettera raccomandata, con preavviso di 8 (otto) mesi rispetto alla data in cui il recesso dovrà avere esecuzione.

Art.5)

Al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione di cui alla legge n. 392/1978 nel caso in cui l'immobile venga alienato nel corso del rapporto contrattuale.

Art.6)

Il canone annuo viene fissato in € \_\_\_\_, \_\_\_\_(euro -----/--), pari ad euro \_\_\_\_,\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_) mensili, e verrà corrisposto dal conduttore in rate trimestrali anticipate dell'importo di euro \_\_\_\_,\_\_ (----/--) entro il giorno 5 dei mesi di \_\_\_\_, \_\_\_\_, \_\_\_\_ e \_\_\_\_ di ogni anno, tramite bonifico bancario sul C/C acceso presso UniCredit SpA intestato a Regione Autonoma Sardegna le cui coordinate bancarie sono codice IBAN IT/ 15/ W/ 02008/ 04810/ 000010951778, causale: Capitolo EC321.001, C.d.R. 00.04.01.31, magazzino/deposito sito in Sassari, località Villassunta .

Il pagamento del canone non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone nonché di quant'altro dovuto costituisce in mora il conduttore.

Il conduttore si impegna a trasmettere al locatore copia della ricevuta attestante il pagamento di ogni trimestralità entro dieci giorni dalla data del pagamento medesimo.

Art. 7)

Il canone di locazione deve essere aggiornato annualmente, anche senza richiesta da parte del locatore, in misura corrispondente al 100% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente.

Art.8)

A garanzia degli obblighi nascenti dal presente contratto, il conduttore dichiara di aver costituito cauzione, per l'importo di € \_\_\_\_\_,\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_), pari a tre mensilità del canone pattuito e consegna al locatore la relativa documentazione probatoria.

La cauzione è costituita con fideiussione bancaria o assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1983, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di società di revisione iscritte nell'Albo previsto dall'art. 161 D.Lgs. 58/1998), a prima richiesta in favore della Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Demanio e Patrimonio e Autonomie Locali di Sassari, con scadenza di sei mesi successiva alla durata del contratto recante la seguente causale “ Garanzia degli obblighi contrattuali assunti dal conduttore nel contratto di locazione dell'immobile ad uso deposito /magazzino sito in Sassari, località Villassunta”. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio di preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia ad opporre l'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice civile, nonché la rinuncia alla facoltà di opporre eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1945 del Codice civile.

**Art.9)**

Al presente contratto di locazione non deve essere allegato l'Attestato di Prestazione Energetica, di cui al Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in quanto l'immobile viene concesso ad uso deposito e quindi può essere considerato “edificio in cui non è necessario garantire un confort abitativo”, a termini del paragrafo 2 delle Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica, nel testo modificato con D.M. 22 novembre 2012.

**Art.10)**

L'immobile viene concesso in locazione nello stato in cui si trova che il conduttore dichiara di ben conoscere e di accettare senza riserve.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 2 del presente contratto, l'ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobile oggetto del presente contratto sono a totale carico del conduttore, che non avrà diritto a rimborsi o indennità di sorta per i miglioramenti apportati all'immobile durante il rapporto.

Il conduttore, previa autorizzazione scritta del locatore, potrà apportare all'immobile locato, a propria cura e spese, ogni modifica ed innovazione necessaria per poter svolgere la propria attività, compresi eventuali interventi strutturali, di adeguamento degli impianti, laddove autorizzati dai competenti enti pubblici e da terzi aventi causa.

La parte locatrice si impegna a sottoscrivere quanto si rendesse necessario per l'esecuzione dei predetti lavori, nel rispetto della normativa vigente.

#### Art. 11)

Il conduttore dovrà utilizzare l'immobile in conformità ad ogni legge prevista dall'ordinamento e si impegna a mantenere sollevato e indenne il locatore da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per lesioni e/o danni a persone e cose cagionati in occasione dell'utilizzo e gestione del bene immobile locato, senza poter vantare nei confronti della Regione alcun diritto di rivalsa, di risarcimento, di rimborso o di qualsivoglia altro titolo o ragione.

#### Art.12)

È vietata la sublocazione, la cessione del godimento del bene e la cessione del contratto da parte del conduttore senza il preventivo esplicito consenso del locatore. E' consentita la cessione del contratto nelle ipotesi previste dall'articolo 2558 del codice civile in caso di cessione, affitto od usufrutto dell'azienda, salva restando la facoltà per la Regione Autonoma della Sardegna di recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento in

presenza di una giusta causa. È comunque vietata la cessione del contratto in qualsiasi modo, prima che siano decorsi tre anni dalla stipula del presente contratto.

Art.13)

Al termine della locazione l'immobile sarà riconsegnato al locatore nelle condizioni in cui si troverà al momento della cessazione del rapporto, con ogni addizione e miglioria senza che il conduttore possa pretendere alcun rimborso o indennità, salvo che il locatore non richieda la rimessa in pristino dello stato originario dei locali.

Art.14)

Ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, le parti convengono espressamente che il contratto si risolva di diritto in caso di inadempimento degli obblighi assunti dal conduttore agli articoli 2, 6, 8, 10, 11 e 12.

Art.15)

In caso di inadempimento di uno degli obblighi sopra indicati, il conduttore, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, sarà tenuto al versamento in favore del locatore di una somma pari a tre annualità di canone, salva la risarcibilità del danno ulteriore.

Art.16)

Le spese di registrazione del presente contratto e quelle di bollo, anche in riferimento alle future annualità, sono a carico del conduttore ai sensi dell'articolo 43, comma 5, della legge regionale n.8 dell' 8 marzo 1997.

Art.17)

Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti si richiamano alle norme del D.P.R. 296/2005, al codice civile in materia di locazione e alle altre disposizioni di legge, norme e consuetudini vigenti.

La presente scrittura viene letta, confermata in modo specifico in tutti i suoi diciassette articoli, nella parte iniziale e negli allegati, e viene sottoscritta in quattro originali in data \_\_\_\_\_

IL LOCATORE

\_\_\_\_\_

IL CONDUTTORE

\_\_\_\_\_

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le parti approvano espressamente i seguenti articoli: 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE